

# ***Novità bonus edilizi e prospettive 2024***



commercialisti  
associati  
riccione

a cura del Dott. Luca Tentoni  
studio Commercialisti Associati Riccione

## Indice dell'intervento

1. D.L. «blocca cessioni»;
2. D.L. «alluvioni» e D.L. «asset»;
3. Quadro sinottico delle scadenze;
4. I controlli di fine anno su crediti e detrazioni;
5. La *remissione in bonis* per i bonus edilizi;
6. Le novità delle Entrate di settembre 2023;
7. La qualificazione SOA (cenni);
8. Rassegna altra prassi fiscale 2023 di rilievo;
9. Spazio quesiti.

# 1. D.L. «blocca cessioni»

## D.L. 16/02/2023 n. 11 convertito in Legge 11/04/2023 n. 38

### a) IL BLOCCO DELLE CESSIONI ED I RELATIVI ESONERI

Dal 17.02.2023 non è più consentito optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito in relazione agli interventi indicati al secondo comma dell'art. 121 del DL 34/2020. Tale divieto non si applica:

A) al **bonus 75% per gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche**, di cui all'art. 119-ter D.L. 34/2020 (NB: il divieto resta per le altre detrazioni previste per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche)

B) alle spese sostenute per interventi rientranti nella disciplina del **Superbonus**, in relazione ai quali, **prima della data del 17.02.2023**:

- risulti presentata la CilaS, in caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risultino adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata la CilaS, in caso di interventi effettuati dai condomini;
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, in caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Con esclusivo riferimento alle zone sismiche 1, 2 e 3, l'esonero si applica anche alle spese per gli interventi compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data del 17.02.2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.

C) alle spese sostenute per interventi **NON** rientranti nella disciplina del **Superbonus**, in relazione ai quali, **prima della data del 17.02.2023**:

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (edilizia libera)
  - siano già iniziati i lavori;
  - oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data del 17.02.2023 non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 Dpr 445/2000;

# 1. D.L. «blocca cessioni»

## a) IL BLOCCO DELLE CESSIONI ED I RELATIVI ESONERI

- D) alla data del 17.02.2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo per eseguire i lavori edilizi con riguardo agli interventi
- per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (art. 16-bis, c. 1, lett. d) Tuir);
  - riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi provvedono all'alienazione o assegnazione dell'immobile (art. 16-bis, c. 3 Tuir);
  - realizzati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico (art. 16, c. 1-septies D.L. 63/2013).
- E) alle opzioni esercitate dai soggetti indicati all'art. 119, c. 9, lett. c), d) e d-bis) D.L. 34/2020, vale a dire:
- istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  - cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  - Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- a condizione che tali soggetti risultino già costituiti alla data del 17.02.2023;
- F) agli interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1.04.2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 8-ter)
- G) agli interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15.09.2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

# 1. D.L. «blocca cessioni»

## b) IRRILEVANZA DELLE VARIANTI AI FINI DELLE DATE «SPARTIACQUE»

L'art. 2-bis del DL 11/2023 introduce la seguente norma di interpretazione autentica:

*1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.*

La norma interpretativa chiarisce che la variante di un titolo abilitativo tempestivamente presentato rispetto alle date «spartiacque»

- per determinare l'aliquota del Superbonus (110% / 90%) nell'anno 2023, per alcuni beneficiari;
- per rientrare o meno nel blocco delle cessioni;

non inficia la tempestività dell'originario titolo abilitativo, con la conseguente possibilità di beneficiare della più favorevole disciplina precedente anche sulle spese dei lavori «aggiunti» con la variante.

Con riguardo agli interventi condominiali, non rileva l'eventuale nuova delibera assembleare.

# 1. D.L. «blocca cessioni»

## b) IRRILEVANZA DELLE VARIANTI AI FINI DELLE DATE «SPARTIACQUE»

Secondo la Circolare 13/E del 13 giugno 2023:

- *A titolo esemplificativo, **costituiscono varianti alla CILA**, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dall'articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023, **non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale ma anche la variazione dell'impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi, nonché la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.***
- *Sono incluse nell'ambito applicativo della norma interpretativa le varianti ai titoli abilitativi riferiti ai lavori iniziati prima dell'introduzione dell'obbligo di presentazione della CILA-S di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 (= 1° giugno 2021)*

# 1. D.L. «blocca cessioni»

## b) PRESENTAZIONE DELLE VARIANTI

Secondo la Circolare 13/E/2023, inoltre, che *«Al riguardo, si evidenzia, inoltre, che il comma 13-quinquies dell'articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che, in caso di varianti in corso d'opera, queste **possano** essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.»*

In realtà il comma 13-quinquies citato dispone che *«In caso di varianti in corso d'opera queste **sono** comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.»*

Tanto che è opinione diffusa che le varianti alla CILAS debbano essere presentate solo a fine lavori e non in corso d'opera.

ADE si allinea al Quaderno ANCI del 28/07/2021 e alla prassi operativa.

# 1. D.L. «blocca cessioni»

## c) DOCUMENTAZIONE PER EVITARE LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Ferme restando le ipotesi di dolo, la responsabilità solidale del cessionario è esclusa se quest'ultimo dimostra di avere acquisito il credito d'imposta e possiede la seguente documentazione relativa alle opere che lo hanno originato:

- titolo edilizio abilitativo degli interventi ovvero, nel caso di edilizia libera, autocertificazione in cui si indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
- notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'Asl ovvero, per gli interventi che non la richiedono, dichiarazione sostitutiva che attesti tale circostanza;
- visura catastale *ante operam* o storica dell'immobile (per i fabbricati non censiti, domanda di accatastamento);
- fatture, ricevute e altri documenti comprovanti le spese sostenute e il loro avvenuto pagamento;
- asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condòmini;
- nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'art. 119, cc. 1 e 2 D.L. 34/2020, la documentazione prevista dall'art. 6, c. 1, lett. a) [= *ex Legge 10*] e c) [= *APE*] D.Mise 6.08.2020, ovvero, qualora non risultino dovuti in base alla normativa vigente, autocertificazione attestante tale circostanza;
- visto di conformità;
- nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal D.M. Infrastrutture 6.08.2020 n. 329;
- contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

# 1. D.L. «blocca cessioni»

## c) DOCUMENTAZIONE PER EVITARE LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

In caso di cedente sottoposto alla disciplina anticiclaggio, è altresì richiesta un'attestazione di avvenuta osservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di astensione dal compiere operazioni (artt. 35 e 42 D.Lgs. 231/2007).

Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 231/2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata.

Inoltre, per l'acquisto di crediti da una banca o altra società appartenente al gruppo, quando questa attesta il possesso della documentazione richiesta dalla normativa, l'esclusione dalla responsabilità solidale, inizialmente prevista per i soli correntisti non consumatori o utenti, è estesa a tutti i cessionari.

Il mancato possesso di parte della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario; quest'ultimo può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

# 1. D.L. «blocca cessioni»

## d) ALTRE DISPOSIZIONI

### ■ Proroga e potenziamento dello «Spalmacrediti»

Possibilità di ripartire il credito d'imposta residuo in 10 rate annuali, anziché nelle ordinarie 4 o 5, riguarda le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31.03.2023 (anziché entro il 31.10.2022). Inoltre, la possibilità, in origine legata esclusivamente al Superbonus, è estesa anche ai crediti d'imposta per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche e di riduzione del rischio sismico.

### ■ «Spalmadetrazioni» per Superbonus spese 2022

Per le spese sostenute dal 1.01.2022 al 31.12.2022 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione, sfruttabile dai contribuenti che non hanno sufficiente capacità fiscale, è irrevocabile e deve essere espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023, da presentare nel 2024; è esercitabile a condizione che la prima quota detraibile relativa alle spese del 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi, ossia quella da presentare nel 2023.

Dubbio se le detrazioni «spalmate» siano cedibili o meno.

# 1. D.L. «blocca cessioni»

## d) ALTRE DISPOSIZIONI

### ■ Remissione in bonis «bancaria»

La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31.03.2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità della *remissione in bonis* se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (entro il 30.11.2023 per i soggetti solari). Limitata alle sole opzioni da comunicare entro il 31.03.2023 (=spese anno 2022 o rate residue spese anni precedenti).

### ■ Remissione in bonis «sismica» per allegato B

E' possibile avvalersi della remissione in bonis rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico ai fini della spettanza del sismabonus o del superbonus, tenendo presente che la prima dichiarazione utile entro il cui termine di presentazione deve essere effettuata la comunicazione è quella nella quale deve essere utilizzata la prima quota di detrazione. Nel caso in cui l'agevolazione è fruita mediante esercizio dello sconto in fattura o della cessione del credito, la remissione in bonis deve avvenire prima di comunicare l'opzione all'Agenzia delle Entrate;

# 1. D.L. «blocca cessioni»

## d) ALTRE DISPOSIZIONI

- Chiarito che per i bonus minori la liquidazione dei lavori in base a SAL costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
- Chiarito che ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, la loro indicazione nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
- Chiarito che è legittima la compensazione tra debiti e crediti anche nei confronti di enti impositori diversi (ad es. tra bonus edilizi e debiti previdenziali);
- Chiarimenti in merito alla “qualificazione Soa” (art. 10-bis D.L. 21/2022):
  - per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21.05.2022 e il 31.12.2022, la «condizione SOA» (= possesso, da parte dell’impresa esecutrice, della qualificazione o avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione) deve risultare soddisfatta entro il 1.01.2023;
  - la soglia di 516.000 euro deve essere calcolata con riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto / subappalto;
  - l’obbligo non si applica alle agevolazioni per l’acquisto di immobili;
- Proroga 110% per le unifamiliari / unità indipendenti-autonome dal 31.03 al 30.09 2023, purché raggiunto SAL30% entro il 30.09.2022;
- Interpretazione autentica del comma 10–bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020;
- Pubbliche Amministrazioni escluse dal novero dei cessionari (ma vi rientrano le partecipate fuori dal perimetro della PA);
- **Conversione crediti eccedenti in Btp:** Intermediari finanziari senza più capienza fiscale per utilizzare i crediti acquistati, potranno impiegarli per sottoscrivere Btp poliennali, di durata almeno decennale, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti da superbonus già compensati. La soluzione, limitata ai crediti relativi a interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31.12.2022, sarà adottabile dalle emissioni di Btp effettuate dal 1. 1.2028.

## 2. D.L. «alluvioni» e D.L. «asset»;

### D.L. 01/06/2023 n. 61 conv. in Legge 31/07/2023 n. 100 (decreto alluvioni)

- Proroga 110% per le unifamiliari / unità indipendenti-autonome dal 30.09 al 31.12 2023, purché raggiunto SAL30% entro il 30.09.2022, per i soli territori alluvionati;

### D.L. 10/08/2023 n. 104 (decreto asset)

- Proroga generalizzata del 110% per le unifamiliari / unità indipendenti-autonome dal 30.09 al 31.12 2023, purché raggiunto SAL30% entro il 30.09.2022, per i soli territori alluvionati;
- Nuova comunicazione dei crediti inutilizzati

Art. 25. - *Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*

1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti all'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all'articolo 121, comma 3, l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023.

Nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

## 2. D.L. «alluvioni» e D.L. «asset»;

In relazione ai bonus edilizi, ad oggi, i Comuni colpiti dall'alluvione di maggio 2023 (Emilia-Romagna, Marche, Toscana) non hanno particolari agevolazioni.

I Comuni colpiti dall'alluvione di settembre 2022 (Marche) beneficiano dell'esonero dal blocco delle cessioni.

### 3. Quadro sinottico delle scadenze – Superbonus

soggetto beneficiario (comma 9)	tipologia di immobili	%	requisito sal 30%	requisito sal 60%	altro requisito ed appunti	scadenza finale	blocco cessioni? L.38/2023
a) condomini (compresi interventi effettuati da persone fisiche su singole u.i. all'interno dello stesso edificio)	diverso dai sottostanti	110%			entro le "date spartiacque" [nota]	31/12/2023	no
		90%			oltre le "date spartiacque" [nota]	31/12/2023	da verificare
		70%				31/12/2024	da verificare
		65%				31/12/2025	da verificare
	danneggiati dal sisma (8-ter)	110%			stato di emergenza	31/12/2025	no
a) edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione (compresi interventi effettuati da persone fisiche su singole u.i. all'interno dello stesso edificio)	diverso dai sottostanti	110%			entro le "date spartiacque" [nota]	31/12/2023	no
		90%			oltre le "date spartiacque" [nota]	31/12/2023	da verificare
		70%				31/12/2024	da verificare
		65%				31/12/2025	da verificare
	danneggiati dal sisma (8-ter)	110%			stato di emergenza	31/12/2025	no

[nota] la riduzione del Superbonus dal 110% al 90% non si applica agli interventi: (vedi circolare 13/E/2023 per approfondimenti)

- a) diversi da quelli effettuati dai condomini, con CILAS presentata alla data del 25/11/2022 (ivi inclusi i condomini «vincolati» - rif. Circolare 13/E/2023)
- b) effettuati dai condomini, con CILAS presentata alla data del 31/12/2022 e delibera assembleare entro il 18/11/2022
- c) effettuati dai condomini, con CILAS presentata alla data del 25/11/2022 e delibera assembleare entro il 24/11/2022
- d) comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, con istanza di acquisizione del titolo edilizio presentata alla data del 31/12/2022

### 3. Quadro sinottico delle scadenze – Superbonus

soggetto beneficiario (comma 9)	tipologia di immobili	%	requisito sal 30%	requisito sal 60%	altro requisito ed appunti	scadenza finale	blocco cessioni? L.38/2023
b) persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari "unifamiliari" oppure "indipendenti ed autonome"	diverso dai sottostanti	110%			in assenza di proroga	30/06/2022	no
	diverso dai sottostanti	110%	30/09/2022			31/12/2023	no
	danneggiati dal sisma (8-ter)	110%			stato di emergenza	31/12/2025	no
	interventi iniziati nel 2023	90%			proprietario o titolare diritto reale + abitazione principale + reddito di riferimento	31/12/2023	da verificare
c) Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati ed enti "assimilati" (compresi interventi effettuati da persone fisiche su singole u.i. all'interno dello stesso edificio)	diverso dai sottostanti	110%		30/06/2023		31/12/2023	no
	danneggiati dal sisma (8-ter)	110%			stato di emergenza	31/12/2025	no
d) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.	diverso dai sottostanti	110%		30/06/2023		31/12/2023	no
	danneggiati dal sisma (8-ter)	110%			stato di emergenza	31/12/2025	no

### 3. Quadro sinottico delle scadenze – Superbonus

soggetto beneficiario (comma 9)	tipologia di immobili	%	requisito sal 30%	requisito sal 60%	altro requisito ed appunti	scadenza finale	blocco cessioni? L.38/2023
d-bis) ONLUS - Organizzazioni di volontariato - Associazioni di promozione sociale	diverso dai sottostanti	110%			entro le "date spartiacque" [nota]	31/12/2023	no
		90%			oltre le "date spartiacque" [nota]	31/12/2023	no
		70%				31/12/2024	no
		65%				31/12/2025	no
	danneggiati dal sisma (8-ter)	110%			stato di emergenza	31/12/2025	no
	socio-sanitarie (10-bis)	110%			verifica condizioni comma 10-bis, come modificato dalla Legge 38/2023	31/12/2025	no
e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi	spogliatoi	110%				30/06/2022	non interessa
[nota] la riduzione del Superbonus dal 110% al 90% non si applica agli interventi: (vedi circolare 13/E/2023 per approfondimenti)							
a) diversi da quelli effettuati dai condomini, con CILAS presentata alla data del 25/11/2022							
b) effettuati dai condomini, con CILAS presentata alla data del 31/12/2022 e delibera assembleare entro il 18/11/2022							
c) effettuati dai condomini, con CILAS presentata alla data del 25/11/2022 e delibera assembleare entro il 24/11/2022							
d) comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, con istanza di acquisizione del titolo edilizio presentata alla data del 31/12/2022							

### 3. Quadro sinottico delle scadenze – Bonus minori

Tipologia di intervento	Agevolazione	Scadenza	Note
BONUS CASA: Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia	<u>Detrazione Irpef del 50% in 10 rate</u> annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro	31/12/2024 50% a regime 36%	L'agevolazione può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale. Rientrano tra gli interventi agevolabili anche la realizzazione di autorimesse, l'eliminazione di barriere architettoniche, la prevenzione del rischio di atti illeciti, la cablatura e la riduzione dell'inquinamento acustico, l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, l'adozione di misure antisismiche, la bonifica dell'amianto e la prevenzione di infortuni domestici. Vi rientra anche l'acquisto di unità immobiliare facente parte di immobile interamente ristrutturato (art. 16-bis co. 3 DPR 917/1986)
ECOBONUS: Riqualficazione energetica, interventi sugli involucri, sostituzione di finestre, installazione di pannelli solari, schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (in tutte le modalità previste), micro-generatori, building automation	<u>Detrazione Irpef/Ires del 50%/65% in 10 rate</u> annuali di pari importo con le seguenti soglie massime di spesa diverse.  Per interventi su parti comuni, possibilità di accedere alle detrazioni "maggiorate" del <u>70%-75%</u> ( <u>80%-85%</u> per interventi combinati di risparmio energetico e miglioramento sismico)	31/12/2024	L'agevolazione può essere usufruita per interventi realizzati su unità immobiliari esistenti, compresi quelli strumentali per esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. E' necessario acquisire l'asseverazione del tecnico abilitato (o dichiarazione del direttore dei lavori), l'attestato di certificazione energetica, la scheda informativa. E' necessario trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori copia dell'attestato di certificazione energetica e la scheda informativa

### 3. Quadro sinottico delle scadenze – Bonus minori

Tipologia di intervento	Agevolazione	Scadenza	Note
SISMABONUS: Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico	<u>Detrazione Irpef/Ires del 50%</u> in 5 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di euro 96.000 per ciascun anno. Se il rischio sismico è ridotto di 1 classe di rischio, la detrazione diventa del <u>70%</u> , se è ridotto di 2 classi di rischio la detrazione diventa dell' <u>80%</u> (aliquote rispettivamente aumentate al <u>75%</u> e <u>85%</u> per interventi sulle parti comuni)	31/12/2024	L'agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale e su quelli utilizzati per attività produttive. Si applica agli edifici che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (si fa riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003)
Sismabonus acquisti	<u>Detrazione Irpef/Ires del 75%</u> in 5 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di euro 96.000 se l'acquisto dell'unità immobiliare ha portato alla riduzione di 1 classe di rischio <u>o dell'85%</u> se ha portato alla riduzione di 2 classi di rischio	31/12/2024	L'agevolazione fiscale può essere usufruita dagli acquirenti delle unità immobiliari costruite da imprese di costruzione e derivanti da demolizione e ricostruzione nelle zone sismiche 1, 2 e 3

## 3. Quadro sinottico delle scadenze – Bonus minori

Tipologia di intervento	Agevolazione	Scadenza	Note
BONUS MOBILI: acquisto di mobili nuovi o grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore ad A+ (A per i forni)	<u>Detrazione Irpef del 50%</u> in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 8.000 euro	31/12/2023 plafond 8.000€ 31/12/2024 plafond 5.000€	Il principale presupposto per fruire del bonus mobili è la realizzazione di un intervento di recupero edilizio in data successiva al 1° gennaio 2022 ma comunque in data antecedente a quella di acquisto del mobile o grande elettrodomestico nuovi
BONUS VERDE: cioè sistemazione a verde di aree scoperte, giardini, coperture a verde, impianti di irrigazione e pozzi	<u>Detrazione Irpef del 36%</u> in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 5.000 euro	31/12/2024	L'agevolazione può essere usfruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale. Sono esclusi dal Bonus verde gli interventi di manutenzione ordinaria annuale di giardini preesistenti sia privati che condominiali
Eliminazione barriere architettoniche	<u>Detrazione Irpef/Ires del 75%</u> in 5 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di euro 50.000 (per singole unità immobiliari). Per interventi su parti comuni, la soglia unitaria (da moltiplicare per il numero di unità immobiliari) ammonta ad euro 40.000 fino a 8 u.i. (inclusa l'ottava) e ad euro 30.000 oltre 8.u.i.	<b>31/12/2025</b>	Compete per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Non spetta per gli interventi di demolizione e ricostruzione, né per quelli di nuova costruzione. Gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
Bonus 50% Iva pagata per acquisto di una "casa green"	<u>Detrazione Irpef del 50%</u> in 10 rate annuali di pari importo dell'IVA pagata in relazione all'acquisto di unità immobiliari	<b>31/12/2023</b>	Spetta sull'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese che le hanno costruite o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari.

# 3. Quadro sinottico delle scadenze

## Precisazioni sugli interventi antisismici

### LA SCELTA TRA SISMABONUS «ORDINARIO» O «SUPER» NON E' DISCREZIONALE !

PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI DEL 02.02.2021, PROT. N. 1156

RISPOSTE ELABORATE DALLA COMMISSIONE MONITORAGGIO – OTTOBRE 2020 – QUESITO N. 3:

Con l'emanazione del "Super sismabonus" è stata introdotta una modifica al "Sismabonus" sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un'unica percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all'ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, che **nel periodo di valenza indicato all'interno dello stesso art. 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare.**

#### CIRCOLARE ADE 23/E del 23/06/2022

Dal tenore letterale della disposizione contenuta nel comma 4, in base al quale «*l'aliquota delle detrazioni spettanti [per gli interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies dell' articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013] è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 (...)»*, si ricava che, **se le spese per gli interventi antisismici sono sostenute, nel lasso temporale di vigenza del Superbonus, dai soggetti elencati nel comma 9 dell'articolo 119 e riguardano interventi realizzati su immobili ammessi a tale agevolazione, tali soggetti non possono scegliere di applicare le aliquote di detrazione previste nei predetti commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013.**

Resta fermo, invece, che la disciplina "ordinaria" del *sismabonus*, di cui al citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, si applica in tutti gli altri casi esclusi dal *Superbonus*. Si tratta, nello specifico, delle spese sostenute dai soggetti che esercitano attività di impresa, arti e professioni per interventi realizzati su "*unità immobiliari*" riconducibili ai cosiddetti "*beni relativi all'impresa*" (cfr. articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni (cfr. articolo 54, comma 2, del TUIR) e, più in generale, per interventi realizzati su immobili che non hanno destinazione residenziale nonché, infine, per interventi realizzati su parti comuni di edifici composti da più di 4 unità immobiliari di proprietà o in comproprietà tra persone fisiche.

### 3. Quadro sinottico delle scadenze

## Precisazioni sugli interventi antisismici

#### LA SCELTA TRA SISMABONUS «ORDINARIO» O «SUPER» NON E' DISCREZIONALE !

Queste indicazioni portano ad effetti paradossalmente negativi per il contribuente, specie **nel 2024**, anno in cui **il Superbonus, nella generalità dei casi, è ridotto al 70%**, quindi in misura pari al minimo ottenibile con il Sismabonus «ordinario» (=dal 70% al 85%).

Valutare se possibile / conveniente «uscire» dal Superbonus

Con riferimento a fattispecie analoghe, ADE ha dato risposte diverse:

- Interpello 147/2017: il contribuente ha libertà di scegliere tra sismabonus ordinario (70% in 5 rate) o bonus casa (50% in 10 rate);
- Interpello 294/2020: nell'ambito di un condominio che realizza un cappotto termico, ciascun condomino può scegliere se optare per il «bonus facciate» (più conveniente, non cedibile in base alla vecchia normativa) o per l' «ecobonus» (meno conveniente, ma cedibile in base alla vecchia normativa).

### 3. Quadro sinottico delle scadenze

#### Precisazioni sugli interventi antisismici

**IL COMMA 8-TER (PROROGA DEL 110% FINO AL 31/12/2025 ED ESONERO DAL «BLOCCO DELLE CESSIONI») RIGUARDA SOLO GLI EDIFICI DANNEGGIATI**

**RISOLUZIONE N. 8/E del 15/02/2022:**

*«Per effetto del richiamo operato dal comma 8-ter alle elencate disposizioni disciplinanti i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici, **si ritiene che la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.***

*Al riguardo, si osserva che detti contributi sono esclusi nei casi in cui:*

- il danno sia preesistente all'evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;*
- il livello del danno non sia tale da determinare l'inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).*

### 3. Quadro sinottico delle scadenze

#### Precisazioni sugli interventi antisismici

#### COMMA 8-TER: AMBITO DI APPLICAZIONE

Vale la pena sottolineare che la proroga del Superbonus in misura «piena» del 110% e l'esonero dal «blocco delle cessioni»:

- 1) valgono per quasi tutti i soggetti che beneficiano del Superbonus (*«tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis»*) escluse solo le associazioni e società sportive dilettantistiche;
- 2) valgono per qualsiasi edificio, purché sia «danneggiato»;
- 3) prescindono dalla data di presentazione del titolo edilizio e/o dell'assemblea condominiale;

## 4. I controlli di fine anno su crediti e detrazioni

### PER LE IMPRESE

- Spalmacrediti (Provvedimento ADE 18.04.2023 prot. n. 132123);
- Annullamento Spalmacrediti (Provvedimento ADE 22.09.2023 prot. n. 332687);
- Trasferimento dei crediti alla consolidante nell'ambito del consolidato fiscale (risoluzione 45/E/2022);
- Verifica dell'annualità 2023 in scadenza il 31.12.2013 (ed attenzione all'interpello 8/2023 per acconti eccedenti);
- Futura comunicazione dei crediti di imposta inutilizzata (vedi DL «asset») ?
- Futuro «bollino blu» del Fisco sui crediti comunicati prima del DL «antifrodi» di novembre 2021 ?

## 4. I controlli di fine anno su crediti e detrazioni

### PER I COMMITTENTI ED I LORO COMMERCIALISTI

- Spalmadetrazioni;
- Remissione in bonis;
- Apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi, ove necessario:
  - non necessario per la detrazione dei «bonus minori»;
  - necessario per la detrazione del Superbonus, per spese sostenute dal 12 novembre 2021 (Circolare 16/E/2021 par. 1.1.1), salvo il caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente (tramite precompilata o sostituto d'imposta);

## 4. I controlli di fine anno su crediti e detrazioni

### PER I COMMITTENTI ED I LORO COMMERCIALISTI

- il visto «limitato» al Superbonus è stato introdotto dall'art. 1, co. 1, lett. a), n. 1), del decreto «anti-frodi» (DL 157/2021);
- il visto «generale» sull'intera dichiarazione (es: 730 tramite intermediario) assorbe l'obbligo del suddetto visto «limitato» al Superbonus.
- Circolare n. 14/E/2023 (pag. 11): *il contribuente, il quale intenda fruire della detrazione relativa al Superbonus nella dichiarazione dei redditi e per la medesima dichiarazione non sussista l'obbligo di apposizione del visto sull'intera dichiarazione ... può avvalersi, per la trasmissione telematica della dichiarazione, di un soggetto ... diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità ... Superbonus. Sarà cura del contribuente conservare la documentazione riguardante il predetto visto, da esibire in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.*

## 4. I controlli di fine anno su crediti e detrazioni

### PER I COMMITTENTI ED I LORO COMMERCIALISTI

Aspetti irrisolti:

- In caso di visto «generale», chi appone tale visto «generale» è tenuto a verificare anche i documenti del Superbonus, oppure può limitarsi a richiedere un'attestazione da parte del professionista che ha apposto il visto «limitato» sul Superbonus? E chi assume la responsabilità verso l'Erario per le relative verifiche?
- In caso di visto «generale», il costo del visto «limitato» è detraibile?
- In caso di SAL, appurato non occorre raggiungere almeno il 30% entro la fine del periodo di imposta, è possibile apporre il visto se entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi non è stata prodotta nessuna asseverazione? (es: lavori bloccati)

## 5. La remissione in bonis per i bonus edilizi

### TRE CATEGORIE DI REMISSIONE IN BONIS

#### 1. «Tradizionale» (art. 2 co. 1 DL 16/2022)

*La fruizione di benefici di natura fiscale ... subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di **natura formale** non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche ... laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (= 30 novembre anno successivo); c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,... (= 250 euro)*

La Circolare 33/E/2022 ha esteso l'istituto della *remissione in bonis* anche a (tutte) le comunicazioni per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (purchè stipulate nei termini di legge).

#### 2. «Bancaria» (art. 2-quinquies DL 11/2023)

La cessione del credito verso banche e altri intermediari finanziari, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso entro il 31/03/2023, può essere oggetto di *remissione in bonis*

Questa fattispecie è limitata alle sole spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

## 5. La remissione *in bonis* per i bonus edilizi

### TRE CATEGORIE DI REMISSIONE IN BONIS

#### 3. «Sismica» (art. 2-ter co. 1 lett. c) DL 11/2023)

c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione *in bonis* di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, **rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017**, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1 -*quater*, 1 -*quinquies* e 1 -*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefici fiscali, **la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione**, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, **la remissione *in bonis* del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121;**

Rif. risposta all'interpello ADE n. 332 del 29.05.2023

## 5. La *remissione in bonis* per i bonus edilizi

### TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ALLEGATO B (art. 3 c. 3 DM 58/2017)

#### Testo sino al 15/01/2020

Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l'asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per successivi adempimenti.

#### Testo dal 16/01/2020

Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, **tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori**

## 5. La remissione in bonis per i bonus edilizi

### I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Circolare n. 27/E del 07/09/2023

- La sanzione di 250 euro deve essere versata per ciascuna comunicazione non trasmessa nei termini;
- qualora il contribuente abbia inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023, versando un unico importo di 250 euro, in luogo del versamento di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro il 30 novembre 2023 e sempre che nel frattempo la violazione non sia stata constatata dall'Amministrazione finanziaria o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

## 5. La *remissione in bonis* per i bonus edilizi

### I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Interpello n. 406 del 31/07/2023

- **l'invio dell'asseverazione ENEA Superbonus oltre 90 giorni non può essere sanato mediante *remissione in bonis*.**  
Quest'ultima asseverazione è infatti un adempimento **sostanziale** (e non formale) per beneficiare delle detrazioni.
- ne segue l'impossibilità, per il contribuente, di perfezionare lo sconto in fattura e/o la cessione del credito;
- i 90 giorni decorrono dal termine di ciascuno stato di avanzamento dei lavori (in caso di asseverazione a SAL) oppure dal termine dei lavori (in caso di asseverazione a fine lavori).

## 5. La remissione in bonis per i bonus edilizi

### DUBBI SULLA REMISSIONE IN BONIS «SISMICA»

1. In caso di più beneficiari della detrazione (es: committenti comproprietari), il pagamento di uno libera tutti? Dopotutto l'asseverazione è sempre una.
2. Nella peculiare fattispecie del "sismabonus acquisti", in cui i beneficiari della detrazione sono molteplici (= gli acquirenti) e non coincidono con il committente dei lavori (= l'impresa di costruzione), chi è il soggetto tenuto alla regolarizzazione? Con che tempistiche? A quanto ammonta la sanzione?
3. Gli stessi dubbi del punto 2 si pongono in condominio, in cui i beneficiari della detrazione sono molteplici (= i singoli condomini) e non coincidono con il committente dei lavori (= il condominio).
4. Vale solo per i lavori in corso? Se vale anche per quelli conclusi, come sanare la contestuale assenza delle asseverazioni del direttore dei lavori e del collaudatore (mod. B-1 e B-2)?
5. I numerosi contribuenti che, dal 2017 ad oggi, hanno perso il sismabonus e hanno già iniziato a detrarre il Bonus Casa 50% (per cui l'allegato B non è richiesto), possono rientrare in pista?
6. È sanabile solo l'omessa / tardiva presentazione, oppure è possibile regolarizzare anche errori di merito? (mancata attestazione di congruità dei costi, mancata allegazione della relazione che dimostra la riduzione del rischio sismico, mancata sottoscrizione della polizza assicurativa obbligatoria, ecc...)
7. Quale codice tributo utilizzare? Non è ancora stato previsto! Nel frattempo, va bene utilizzare il cod. 8114 previsto dalla Risoluzione 58/E/2022 per la remissione delle comunicazioni dell'opzione ex art. 121 DL 34/2020?

## 5. La remissione in bonis per i bonus edilizi

### DUBBI SULLA REMISSIONE IN BONIS «SISMICA»

#### Interpello n. 956–1367/2023 D.R. Lombardia

Ai quesiti del precedente punto 2 in tema di “sismabonus acquisti”, la Direzione Regionale Lombardia ha risposto come segue ad un interpello predisposto dal sottoscritto:

*Alla luce di ciò, pacifica la possibilità di ricorrere alla "remissione in bonis" e in assenza di specifiche indicazioni del legislatore, in riferimento ai quesiti posti su tale istituto, si evidenzia quanto segue.*

*- ... la sanzione ... colpisce chi omette «ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria» o l'«invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri». In assenza di una responsabilità solidale non espressamente prevista dal legislatore nel caso di specie la sanzione risulta a carico del soggetto su cui ricadeva l'obbligo di presentarla tempestivamente o al quale lo stesso è riconducibile (oltre che materialmente possibile), nel caso di specie la società costruttrice promittente venditrice.*

*- ... l'asseverazione non riguarda un singolo appartamento o cespite da alienare, ma l'intero complesso realizzato, risultando dunque unica per tutti gli immobili compravenduti. A fronte di un unico adempimento omesso da sanare, unica è la relativa sanzione da versare.*

*- ... ai fini della "remissione in bonis" è necessario porre in essere l'adempimento omesso «entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile» ... (ovvero, in caso di cessione del credito/sconto in fattura, «prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121») e versare "contestualmente" la relativa sanzione.*

*Il termine per l'adempimento costituisce dunque anche quello per il versamento della sanzione.*

*Si ritiene comunque corretto e conforme a buona prassi anticipare, nel caso di specie, il versamento della sanzione, provvedendovi, ove anteriore alla dichiarazione, entro la data del contratto definitivo di compravendita; ovvero, qualora vi fosse una pluralità di immobili da alienare, "antecedentemente alla stipula del primo rogito notarile di compravendita avente ad oggetto una delle unità immobiliari del realizzando complesso immobiliare", come proposto dagli Istanti.*

## 5. La remissione in bonis per i bonus edilizi

### Interpello n. 956–1367/2023 D.R. Lombardia

A margine, il medesimo interpello ha negato la possibilità di beneficiare del sismabonus acquisti se l'unità immobiliare acquistata non ha destinazione d'uso «abitativa» oppure «produttiva».

Ad esempio, non può beneficiare di tale agevolazione l'acquirente di un garage che non sia pertinenziale ad una abitazione.

Con le parole della Direzione Regionale: stante il chiaro dettato normativo, gli interventi di cui al comma *1quater* del medesimo articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cui fa rimando il comma *1septies*), riguardano, per espresso rinvio al comma *1bis* dello stesso articolo, gli interventi e le procedure autorizzatorie riferite a «*costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive*» (essendo precisa intenzione del legislatore privilegiare gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone).

Al riguardo, la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 ha chiarito (*cf.*, paragrafo 2.2) che, stante la particolare finalità della disposizione in esame di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio, per costruzioni adibite ad attività produttive "*si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali [...]*".

## 6. Le novità delle Entrate di settembre 2023

### A) Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 20.9.2023

#### **1) Condominio e termini di pagamento**

**Domanda.** Si chiede se un condominio che ha i requisiti per il Superbonus 110% per i lavori pagati entro il 31.12.2023 e ha anche i requisiti per la cessione del credito, può anticipare i pagamenti dei lavori da effettuarsi nei primi mesi del 2024 ... per poi cedere questo importo (integralmente pagato nel 2023) all' istituto di credito con comunicazione della cessione entro il 16.03.2024. Oppure è necessario che pagamenti e lavori realizzati siano allineati in un SAL riferito al 31.12.2023 ed i lavori realizzati successivamente (pagati entro il 2023) non sono più cedibili?

**Risposta.** ... per esercitare l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura ... nel caso in esame, sarà possibile usufruire del Superbonus, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute entro il 31.12.2023, che trovino corrispondenza in un SAL riferito al 31.12.2023.

- Conferma gli interpelli D.R. Veneto n. 907-1595-2021 e n. 56/2022;
- Diversa la situazione (non affrontata dal quesito) di chi utilizza il Superbonus in dichiarazione: in questi casi, resta la possibilità di anticipare i pagamenti ed eseguire gli interventi solo successivamente.

# 6. Le novità delle Entrate di settembre 2023

## A) Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 20.9.2023

### 2) Fattura con sconto parziale

**Domanda.** Nel caso di una fattura di sconto parziale (Superbonus senza sconto integrale o sconto integrale ma con bonus ordinari) emessa a fine dicembre 2023 ma con quota a carico del contribuente pagata nel 2024, quando si considera effettuato il pagamento ai fini del "principio di cassa"? Una fattura con sconto integrale (Superbonus 110%) relativa ad un'operazione effettuata il 31 dicembre 2023 ma inviata allo SDI il 10 gennaio 2024, ai fini del "principio di cassa" determina una spesa sostenuta nel 2023 o nel 2024?

**Risposta.** ... in applicazione dei principi generali, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese, occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, ... e che, ai fini del Superbonus, in caso di sconto "integrale" in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), si può fare riferimento - in luogo della data dell'effettivo pagamento - alla data di emissione della fattura da parte del fornitore ... Pertanto, nel caso prospettato, considerato che la quota a carico del contribuente sarà pagata nel 2024, la spesa si considera sostenuta, in applicazione del criterio di cassa, in tale anno. Nell'ipotesi dello sconto «integrale», poiché la fattura si considera emessa al momento della sua trasmissione tramite lo SDI, nel caso prospettato nella domanda, si ritiene che la spesa debba considerarsi sostenuta nel 2024.

- **Le fatture "a zero" del 110% con sconto in fattura devono essere inviate in formato elettronico entro il 31.12.2023. In altri termini, una fattura datata 31.12.2023 ma inviata elettronicamente al S.D.I. in data successiva (anche i 12 giorni consentiti per la trasmissione al S.D.I.) si considera emessa nel 2024 e non nel 2023.**
- **Nel 2024, con il Superbonus al 70%, fino a che non si paga il residuo 30% non matura il credito dello sconto in fattura;**

## 6. Le novità delle Entrate di settembre 2023

### A) Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 20.9.2023

- **L'incrocio di questi due principi rende indispensabile l'emissione tempestiva della fattura con sconto in fattura del 110%, nonché la verifica che questa non sia stata scartata dal S.D.I.**  
Qualora successiva al 31.12.2023, dovrà essere pagato il 30% e, se il committente non avesse la disponibilità economica per farlo, non ci sarebbe alcun credito !!!
- Lo sconto indicato nella fattura «tardiva» sarà probabilmente sbagliato (=110% e non 70%), con confusione verso il cliente (NB: non dovuta nota di credito, bensì un separato documento extra fiscale, al solo fine di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto e di rilevare la somma da saldare – interpello n. 581 del 05/12/2022);
- Per il visto di conformità sarà necessario richiedere copia delle ricevute di consegna del S.D.I. ?

## 6. Le novità delle Entrate di settembre 2023

### A) Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 20.9.2023

#### **3) Lavori a cavallo d'anno e pagamento totale nel secondo anno**

**Domanda.** Basandosi sulla risposta delle Entrate del 31 gennaio 2022, n. 56, è corretto dire che, se nel 2022 sono stati effettuati lavori agevolati con il superbonus per 2.000 euro e nel 2023 sono stati effettuati lavori per 8.000 euro, il relativo pagamento di 10.000 euro, effettuato tutto nel 2023, può essere oggetto di cessione per la sua totalità, «in applicazione del cd. criterio di cassa», se nel 2023 viene raggiunto un Sal di almeno il 30% dell'intervento, considerando sia quanto effettuato nel 2022 (2.000 euro) che quanto effettuato nel 2023 (8.000 euro)?

**Risposta.** Con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E (paragrafo 5.2), è stato precisato che, ai fini dell'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura relativamente all'importo indicato nella stessa a fronte di un SAL pari ad almeno il 30 per cento degli interventi, non rileva l'eventuale circostanza che gli interventi siano realizzati in periodi d'imposta diversi ... Di conseguenza, nell'ipotesi prospettata con il quesito, si ritiene che possa essere oggetto di cessione l'intero importo pagato nel 2023 a fronte di un Sal emesso, che rendiconta il raggiungimento del 30 per cento dell'intervento.

## 6. Le novità delle Entrate di settembre 2023

### B) Provvedimento ADE 22.09.2023 prot. n. 332648

#### **Richiesta del contributo a fondo perduto interventi edilizi 2023 agevolabili al 90%**

- L' art. 9, co. 3, del D.L. 18.11.2022 n. 176 (decreto «Aiuti quater»), convertito con modificazioni dalla Legge n. 6/2023, aveva introdotto un contributo, applicabile nelle ipotesi di Superbonus 90% in favore dei proprietari (o titolari di altro diritto reale di godimento) con reddito di riferimento (= quoziente familiare di cui al comma 8-bis.1 dell'art. 119 del D.L. 34/2020) non superiore a 15.000 euro e altri requisiti;
- I soggetti destinatari del contributo sono le persone fisiche che sostengono interventi agevolati con il Superbonus su edifici interamente posseduti composti da due a quattro unità immobiliari, oppure su singole unità immobiliari ubicate in edifici condominiali sulle cui parti comuni il condominio effettua interventi "trainanti", o su edifici unifamiliari, oppure, infine, su singole unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari, le quali abbiano un "reddito di riferimento", relativo all'anno precedente quello di sostenimento delle spese agevolate, non superiore a 15.000 euro.
- Questo «fondo indigenti» è finanziato con 20 milioni di Euro
- Le regole ed i requisiti erano state determinati con decreto del ministero dell'Economia del 31 luglio 2023
- Il recente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate definisce le istruzioni operative e le modalità presentazione della domanda, che andrà presentata dal 2 al 31 ottobre tramite una procedura web, disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario.

## 6. Le novità delle Entrate di settembre 2023

### B) Provvedimento ADE 22.09.2023 prot. n. 332648

- Il contributo spetta se il richiedente persona fisica possiede i **seguenti requisiti**:
  - a) reddito di riferimento per l'anno di imposta 2022 non superiore a 15.000 euro;
  - b) ha sostenuto tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023 spese relative agli interventi edilizi previsti all'articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto Rilancio, detraibili dall'Irpef con percentuale del 90%;
  - c) gli interventi edilizi predetti sono stati effettuati su:
    - sull'unità immobiliare posseduta dal richiedente alla data di inizio dei lavori, anche per quota, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento e adibita ad abitazione principale alla medesima data o, al più tardi, alla data di termine dei lavori;
    - oppure sulle parti comuni condominiali dell'edificio di cui la predetta unità immobiliare fa parte
- Qualora il soggetto in possesso dei requisiti sia deceduto prima della presentazione dell'istanza, ciascun erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi edilizi può presentare l'istanza in relazione alla spesa agevolabile sostenuta dal de cuius e attribuita in quote uguali.

## 6. Le novità delle Entrate di settembre 2023

### B) Provvedimento ADE 22.09.2023 prot. n. 332648

- Ai fini della **determinazione del reddito di riferimento** relativo all'anno di imposta 2022, occorre sommare il reddito complessivo conseguito dai seguenti soggetti:
  - il richiedente
  - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, il soggetto legato da unione civile o – se presente nel nucleo familiare del richiedente nell'anno 2022 – il convivente (“legge Cirinnà”), indipendentemente dal fatto che sia fiscalmente a carico del richiedente o meno.
  - gli altri familiari di cui all'art. 12 del TUIR se fiscalmente a carico del richiedente e se facenti parte del suo nucleo familiare nell'anno 2022:
    - i figli (compresi i figli naturali riconosciuti e i figli adottivi o affidati) di qualunque età, oppure, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
    - i genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
    - i generi e le nuore;
    - il suocero e la suocera;
    - i fratelli e le sorelle.

## 6. Le novità delle Entrate di settembre 2023

### B) Provvedimento ADE 22.09.2023 prot. n. 332648

- Il reddito di riferimento è ottenuto dividendo la somma dei redditi dei soggetti individuati per il numero di parti previste dal «quoziente familiare»

	NUMERO DI PARTI
Richiedente	1
Coniuge, soggetto legato da unione civile o – se presente nel nucleo familiare – convivente	si aggiunge 1
Altri familiari di cui all'articolo 12 del <i>testo unico delle imposte sui redditi</i> , se fiscalmente a carico e se facenti parte del nucleo familiare, in numero pari a: <ul style="list-style-type: none"><li>• un familiare</li><li>• due familiari</li><li>• tre o più familiari</li></ul>	si aggiunge 0,5 si aggiunge 1 si aggiunge 2



## 6. Le novità delle Entrate di settembre 2023

### C) Provvedimento ADE 22.09.2023 prot. n. 332687

Definisce le modalità di **annullamento** per

- 1) Lo «spalmacrediti», cioè la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi ai sensi dell'art. 9, co. 4, del D.L. 176/2022 (vedi anche Provv. ADE 18.04.2023 prot. n. 132123);
- 2) l'opzione per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili (vedi anche Provv. ADE 30.06.2022 prot. n. 253445).

## 6. Le novità delle Entrate di settembre 2023

### C) Provvedimento ADE 22.09.2023 prot. n. 332687

#### 1) La richiesta di annullamento dello «spalmacrediti»:

- Verrà effettuata tramite “Piattaforma cessione crediti”, quando sarà reso disponibile il servizio web;
- Fino all’attivazione del servizio web, viene effettuata tramite il modello allegato al provvedimento, da trasmettere a [annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it](mailto:annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it)
- Il suo accoglimento determina:
  - a) la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate. Pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
  - b) il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.



## 6. Le novità delle Entrate di settembre 2023

### C) Provvedimento ADE 22.09.2023 prot. n. 332687

2) La richiesta di annullamento dell'opzione per l'utilizzo in compensazione dei crediti tracciabili:

- Verrà effettuata tramite “Piattaforma cessione crediti” a decorrere dal 5 ottobre;
- Il suo accoglimento determina la riduzione dell'ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l'opzione per l'utilizzo tramite modello F24, con la conseguente riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate.
- Verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.  
>> solo annualità intere.

## 7. La qualificazione SOA (cenni)

Una delle novità più rilevanti del 2023, in tema di bonus edilizi, consiste nell'entrata "a regime", dal 1° luglio 2023, dell'obbligo di attestazione SOA introdotto dall'articolo 10-bis del D.L. 21/2022 (decreto «Ucraina»).

Tale norma sancisce che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. 34/2020, per i lavori iniziati dopo il 21 maggio 2022 e i contratti (aventi data certa) stipulati dopo il medesimo termine, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto siano in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016.

Terminato il 1° semestre 2023, è arrivata al capolinea la fase transitoria durante la quale era sufficiente che l'appaltatore / il subappaltatore, in mancanza della citata certificazione SOA, avesse almeno sottoscritto un contratto finalizzato al suo rilascio.

Trattandosi di una norma in vigore da maggio 2022 (seppure a scoppio ritardato) e non di una novità, non viene analizzata nel presente intervento.

## 7. La qualificazione SOA (cenni)

Sul tema l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la **Circolare n. 10/E del 20 aprile 2023**, nella quale, tra l’altro:

- viene delineato il quadro temporale di applicazione della norma;
- viene precisato che la soglia di 516.000 euro deve essere calcolata per singolo contratto, nonché al netto dell’Iva;
- viene chiarito - con riferimento alle imprese che hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA - che la detrazione delle spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è ammessa anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione.
- viene chiarito che tale obbligo non si applica alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari di cui all’articolo 16-*bis*, comma 3, del TUIR e a quello di “case antisismiche” di cui all’articolo 16, comma 1-*septies*, del D.L. 63/2013.

## 7. La qualificazione SOA (cenni)

La medesima Circolare 10/E/2023 individua 4 casistiche:

**A) lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e/o contratti stipulati prima di tale termine, aventi data certa:** non si applica la “condizione SOA”, nemmeno per le spese sostenute nel 2023 o successivamente.

**B) contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022:**

0) le spese sostenute nel 2022 sono detraibili a prescindere dalla “condizione SOA”;

1) le spese sostenute dal 1/1 al 30/6 2023 sono detraibili qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;

2) le spese sostenute dal 1/7/2023 sono detraibili solo qualora le imprese al 1/7 abbiano già acquisito la certificazione SOA;

**C) contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023:**

1) le spese sostenute dal 1/1 al 30/6 2023 sono detraibili qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;

2) le spese sostenute dal 1/7/2023 sono detraibili solo qualora le imprese al 1/7 abbiano già acquisito la certificazione SOA;

**D) contratti stipulati dal 1° luglio 2023:** le imprese devono disporre della certificazione SOA già al momento della sottoscrizione del contratto.

## 7. La qualificazione SOA (cenni)

Brevi considerazioni e dubbi:

- La norma fa riferimento all'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 Euro.  
A scanso di equivoci, nei contratti di appalto / subappalto raccomando di distinguere precisamente l'importo dovuto per i lavori da quello eventualmente previsto per altre voci (oneri di attualizzazione, riaddebito competenze professionali, rimborsi spese, ecc...);
- Cosa succede se i lavori, inizialmente stimati di importo inferiore a 516.000 Euro, vengono affidati ad impresa priva della SOA, qualora successivamente i lavori superino detta soglia? (ad es. in caso di aumento prezzi o di varianti additive)
- Si può fruire dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016??

## 8. Rassegna altra prassi fiscale 2023 di rilievo

documento	estratto
interpello n° 8 del 10/01/2023	1) CREDITO IMPOSTA ENERGIA: è possibile versare un acconto Ires "previsionale" più alto di quello "storico", allo scopo di compensare crediti di imposta da bonus energetici prossimi alla scadenza (che altrimenti andrebbe perso). <u>Il versamento maggiorato non potrà però consentire, qualora a saldo si realizzi una eccedenza a credito, il rimborso dell'imposta e neppure il trascinarsi oltre il termine fissato dalla legge.</u> [NB: tale risposta, riferita al bonus energia, potrebbe essere applicabile ai crediti da bonus edilizi]
interpello n° 138 del 23/01/2023	1) I bonus edili relativi a spese sostenute da società di persone possono essere alternativamente fruiti dai soci, tramite la detrazione diretta nel loro modello Redditi o 730, o ceduti a terzi o scontati in fattura, ma in questi ultimi due casi, il soggetto che dovrà inviare la comunicazione all'Agenzia è la società di persone stessa e non i soci.
circolare n° 3 del 08/02/2023	Circolare con interpretazioni e precisazioni sulla maggiorazione del Superbonus, più precisamente la maggiorazione del plafond agevolabile (determinato in base alla superficie dell'immobile) per gli immobili cat. B/1, B/2 e B/4, posseduti/detenuti da Onlus, ApS, Adv che presentano i particolari (e stringenti) requisiti di cui al comma 10-bis dell'art. 119 DL Rilancio. [NB: in parte superata dopo le modifiche della Legge 38/2023]
interpello n° 212 del 13/02/2023	1) società che esercita attività di locazione esente, con pro-rata iva 100% NON detraibile, può conteggiare l'iva indetraibile nel bonus facciate e nell'ecobonus e può cedere il credito riferito a tale iva indetraibile. 2) riconfermato che la disciplina di maggior favore prevista per il Superbonus (=agevolata anche l'iva parzialmente detraibile) ai sensi del comma 9-ter dell'art. 119 DL 34/2020, vale solo per il Superbonus e non è estensibile a interventi diversi. Per questi ultimi valgono i principi generali che regolano la determinazione del reddito d'impresa.

## 8. Rassegna altra prassi fiscale 2023 di rilievo

documento	estratto
interpello n° 214 del 14/02/2023	1) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio "salva bonifico ordinario" con cui l'impresa esecutrice dei lavori attesta di aver ricevuto il pagamento degli interventi realizzati e di averlo incluso nella propria contabilità ai fini della sua concorrenza alla determinazione del reddito, vale per tutti i bonus edilizi. 2) la menzionata attestazione non deve essere intesa come alternativa al pagamento mediante bonifico "parlante" ma, piuttosto, come <u>ipotesi eccezionale</u> da usare con parsimonia quando non è possibile ripetere il bonifico.
interpello n° 236 del 02/03/2023	Banca che appalta lavori di bonus facciate su proprio immobile, con sconto fattura. Lavori pagati nel 2021 (per il 10% netto sconto) ed eseguiti nel 2022: 1) Il bonus matura per competenza, quindi sarà al 60% e non al 90%. 2) le imprese che hanno fatto sconto in fattura possono cedere il credito così acquisito alla medesima banca >> viene meno il principio di "terzietà" dell'acquirente del credito (rispetto a chi matura la detrazione)
interpelli n° 238 del 03/03/2023 e n° 243 del 08/03/2023	modalità di fatturazione dello sconto in fattura: 1) ADE conferma, come regola generale, quanto detto nella nota 18 della circolare 19/E/2022: "lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) " 2) la fatturazione che non segue questo principio può comunque essere ammessa, a patto che il committente non abbia già fruito della detrazione in dichiarazione dei redditi, né ceduto il credito 3) Non è necessario inviare PEC a annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it per segnalare questo tipo di errore, né fare nota di credito 4) Pur riconoscendo la validità dello sconto in fattura, secondo ADE a presenza di errori come questo costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio
interpello n° 297 del 18/04/2023	L'annualità 2022 del credito non compensata entro il 31.12.2022 è persa e non può essere "ripescata" nel 2023 con presentazione di F24 "a zero" tardivo (nonostante il pagamento della relativa sanzione). Lo scarto della compensazione 2023 è valido e il versamento resta omesso.

## 8. Rassegna altra prassi fiscale 2023 di rilievo

documento	estratto
circolare n° 13 del 13/06/2023	Circolare di commento alle modifiche al Superbonus per effetto del decreto "aiuti quater" (DL 176-2022) e relativa legge di conversione + Legge di bilancio 2023 (L. 197-2022) + decreto "blocca cessioni" (DL 11-2023) e relativa legge di conversione: data CILAS ed assemblea condominiale, nuove scadenze Superbonus, nuovo comma 7-bis art. 119, nuovo Superbonus 90% per unifamiliari con lavori avviati nel 2023, interpretazione autentica del comma 10-bis, "spalma detrazioni" sul 2022, ecc...
circolare n° 17 del 26/06/2023	Circolare compendio sui bonus edilizi (anno imposta 2022) <u>A pag. 184 viene precisato che in caso di acquisto sotto la pari di un credito da bonus edilizi, da parte di un privato, il differenziale positivo non è soggetto a tassazione non rientrando in alcuna categoria reddituale.</u>
Provvedimento n° 237466 del 27/06/2023	In caso di violazioni relative alla cessione di bonus fiscali o alla fruizione di contributi a fondo perduto, è la direzione provinciale dell'Agenzia, nell'ambito della quale è ubicato il domicilio fiscale del contribuente, l'ufficio competente per i controlli. In mancanza di domicilio fiscale, nell'ipotesi di bonus edilizi, invece, la competenza è individuata in base al domicilio del fornitore.
circolare n° 27/E del 45176	Circolare di commento alle modifiche apportate dal decreto "Blocca Cessioni" decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e altre disposizioni in tema di bonus edilizi [segue da Circolare 13/E/2023]

## 9. Spazio quesiti

# Grazie per l'attenzione

